

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2494 del 29/05/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ELMI srl (C.F. e P.I. 00331300400) situata in via Romitino 9 nel Comune di Castenaso per l'impianto destinato alla gestione di rifiuti non pericolosi ed inerti naturali.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2570 del 28/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ELMI srl (C.F. e P.I. 00331300400) situata in via Romitino 9 nel Comune di Castenaso per l'impianto destinato alla gestione di rifiuti non pericolosi ed inerti naturali.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società ELMI srl - (C.F. e P.I. 00331300400) - Sede legale e operativa in via Romitino 9 nel Comune di Castenaso per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi ed inerti naturali, che ricomprende i seguenti

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM<sup>4</sup>}.
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>5</sup> costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castenaso }.
  - **Comunicazione in materia di rifiuti<sup>6</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>7</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>8</sup>** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C, D ed E**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente. **In particolare si rimanda alle prescrizioni degli allegati settoriali delle varie matrici ambientali per poter procedere agli interventi prescritti e alle relative comunicazione di avvenuta ottemperanza delle prescrizioni.**
  3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>9</sup>.
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>10</sup>.
  5. Obbliga la società **Elmi Srl** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>11</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>12</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>6</sup> Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>7</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>10</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>11</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società Ages Spa, per l'impianto sito in Comune di Castenaso via Romitino 9 nel Comune per la gestione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e lavorazioni inerti, ha presentato, nella persona del tecnico Adani Silvia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 05/02/2018 prot. n. 2595 la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 0002624 del 05/02/2018 (pratica SUAP n. 2595/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05.02.2018 PGBO2817/2018, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - ARPAE-AACM, con nota PGBO/2018/4309 del 21/02/2018, ha sospeso il procedimento e richiesto integrazioni e chiarimenti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 0006691 del 23/03/2018 dietro la richiesta del procuratore della società concede una proroga di presentazioni delle integrazioni fino al 25/04/2018.
- In data 26/04/2018 il SUAP acquisite le integrazioni trasmesse dalla società<sup>13</sup> ne invia copia a questa Agenzia con nota del SUAP 9372 del 26/04/2018, acquisita agli atti PGBO 9752 e 9775 del 26/04/2018.
- In data 02/05/2018 prot.2595/2018, il Suap Terre di Pianura trasmette ulteriore documentazione integrativa in atti PGBO/2018/10081 inerente la matrice emissioni.
- Al fine di accertare la conformità del sito agli strumenti di pianificazione viene richiesto<sup>14</sup> parere di competenza alla Città metropolitana di Bologna, contestualmente viene richiesto parere di conformità urbanistico al Comune di Castenaso come da PGBO 2018/12951 del 04/06/2018.
- Il procuratore della società AGES SpA, Silvia Adani, trasmette ulteriori integrazioni, come da protocollo

<sup>13</sup> la documentazione presentata dal procuratore della società AGES SpA Silvia Adani.

<sup>14</sup> PGBO2018/13065 del 05/06/2018;

PGBO2018/13061 del 05/06/2018, inerente informazioni sulle attività svolte nel sito.

- La Città metropolitana di Bologna in data 11/06/2018, trasmette il parere di competenza<sup>15</sup> condizionato ad una rilocalizzazione dell'impianto in accordo con il Comune di Castenaso.
- Il 15/06/2018 il Comune di Castenaso con prot 10061<sup>16</sup> trasmette il parere favorevole motivato acquisito in atti PG14138/2018 del 15/06/2018, per le specifiche del parere si rimanda all'allegato C matrice rifiuti.
- A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 68 del 28/03/2018, AGES SpA, presenta istanza di aggiornamento relativo alla gestione del conglomerato bituminoso, come da domanda in atti PG2018/25179 del 26/10/2018 e successive integrazioni.
- In data 30/10/2018 il Distretto Urbano trasmette in atti PGBO2018/25486<sup>17</sup>, la relazione tecnica e richiede integrazioni in particolare per le matrice acqua ed emissioni, pertanto il SUAP provvede a richiedere ulteriore integrazione alla società come da comunicazione in atti PGBO 25648/2018 del 31/10/2018.
- Il procuratore della società AGES SpA, Silvia Adani, in data 30/11/2018 chiede un proroga per la presentazione delle integrazioni richieste come da protocollo registrato in atti PGBO2018/28231 del 30/11/2018. Il SUAP valutata la richiesta concede una proroga di presentazione delle integrazioni fin al 31/01/2019, come da nota agli atti PGBO28560/2018.
- Il SUAP in data 05/02/2019 PG2019/19168 inoltra la documentazione integrativa presentata da AGES SpA richiesta da ARPA ST in data 31/10/2018.
- Il Distretto Urbano valutata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente redige un relazione tecnica vedi PG78302/2019 del 21/05/2019 che evidenzia l'impossibilità di formulare un parere favorevole in merito alla matrice acque.
- Vista il parere espresso dal Distretto Urbano, l'Unità Autorizzazioni Ambientali di ARPAE, propone con nota del 21/05/2019 PG8022/2019 al SUAP competente l'emanazione dei motivi ostativi nei confronti del proponente.
- Il SUAP in data 30/05/2019 Prot. 11960, comunica alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
- AGES Spa, valutati gli elementi ostativi, trasmette ulteriore integrazione al fine di superare le criticità riscontrate come da nota trasmesse dal SUAP, in atti PG91636 del 11/06/2019, contestualmente viene attivata il gestore dei Servizi Idrici Integrati HERA ST in quanto è emerso la presenza di scarichi in pubblica fognatura.
- Hera Spa in data 8/8/2019 PG125040/2019 trasmette il proprio parere sospensivo con richiesta di integrazione.
- Vista la richiesta di integrazione di Hera Spa, il SUAP, richiede al proponente ulteriore integrazione come

<sup>15</sup> Acquisito agli atti PGBO13595/2018 del 11/06/2018.

<sup>16</sup> Del 15/06/2020

<sup>17</sup> Del 30/10/2018

da nota in atti PG2019/12543 del 08/08/2019

- Il SUAP acquisite le integrazioni richieste da HERA Spa, vengono successivamente inviate a questa Agenzia ARPAE come da protocollo PGBO2019/130742 del 23/08/2020.
- In data 19/09/2019 la ditta ELMI Srl di Pesaro comunica la richiesta di voltura per effetto del contratto di affitto di azienda con proposta di acquisto sottoposto a condizione sospensiva redatto dal Notaio Dott. Andrea Aquilina registrato a Rimini Agenzia delle Entrate il 05/09/2019, n.8835, Serie 1/T.
- Il SUAP valutata l'istanza di voltura comunica come da nota pervenuta in atti PG2019/145584 del 23/09/2019 alla società Elmi Srl che l'istanza non può essere conclusa in quanto ad oggi non vi sono titoli autorizzativi espressi.
- Elmi Srl trasmette nota di osservazioni alla comunicazione del SUAP del 18/10/2019 Prot 22234, preso atto delle osservazioni della ditta, il SUAP comunica a questa Agenzia e al proponente prima con nota in atti PG2019/163778 del 23/10/2019, e successiva nota del 28/11/2019 PG2019/183511, il subentro al procedimento di AUA della ditta Elmi Srl, e comunica contestualmente il riavvio del procedimento dal 19/11/2019, e la richiesta di pareri per la conclusione dello stesso.
- In data 07/02/2020 il Distretto Urbano trasmesse a questa AACM in atti PG19947/2020 del 07/02/2020, relazione tecnica per le matrici acque ed emissioni e successivamente all'indagine olfattometrica inerente lo studio degli odori provenienti dall'impianto in atti PG26520/2020 del 19/02/2020.
- HERA Spa con protocollo 30956 del 02/04/2020 esprime parere favorevole con prescrizioni recepite negli allegati specifici acquisito agli atti con PG49922 del 02/04/2020.
- Il Comune di Castenaso acquisito il parere di HERA SpA esprime i pareri di competenza per quanto riguarda la matrice scarichi in pubblica fognatura e matrice rumore, acquisito agli atti con PG59135/2020 del 22/04/2020. Su entrambi le matrici sono previste prescrizioni in particolare per la matrice rumore richiede la presentazione di valutazione di impatto acustico aggiornato allo stato di fatto, entro 6 mesi dall'emissione dell'atto di AUA.
- Per quanto riguarda le verifiche antimafia la società subentrante e gestore ELMI Srl ad oggi risulta iscritta nella White List della Prefettura di Pesaro-Urbino, Prot. 0042229 del 20/06/2019.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Castenaso, ha espresso parere favorevole per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico acquisiti i restanti pareri<sup>18</sup> di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>19</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 543,00 come di seguito specificato:**

<sup>18</sup> Parere della Città Metropolitana riguarda degli aspetti di pianificazione.

<sup>19</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00, .
- Allegato B - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: non previsti oneri ai sensi art 8 “scarichi idrici in pubblica fognatura” .
- Allegato C - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00.
- Allegato D - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00 .
- Allegato E - matrice impatto acustico: non dovuti in quanto il Comune non ha richiesto supporto tecnico ad Arpae.

Bologna, data di redazione 28/05/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>20</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>20</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ELMI SRL (ex AGES)**  
**Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico (denominato A2) nel fosso perimetrale posto a nord dell'area aziendale con recapito nel bacino di accumulo e/o nel Torrente Idice di acque reflue di seconda pioggia provenienti dall'impianto di trattamento di prima pioggia a servizio dell'Area di Distribuzione carburanti.

Scarico (denominato A2.2) nel fosso perimetrale posto a nord dell'area aziendale con recapito nel bacino di accumulo e/o nel Torrente Idice di acque reflue di seconda pioggia provenienti dall'impianto di trattamento di prima pioggia a servizio dell'Area di produzione del conglomerato bituminoso.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- Scarico (denominato A1) in pubblica fognatura di Via Romitino-Via Botta di acque reflue industriali costituito dall'unione di acque reflue di prima pioggia provenienti dagli impianti di trattamento di prima pioggia a servizio dell'Area di Distribuzione carburanti e dell'Area di produzione del conglomerato bituminoso, con le acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati interni al perimetro aziendale (competenza amministrativa del Comune di Castenaso. Vedi Allegato C al presente atto).
- Scarico (denominato A3) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Scarico (denominato A5) di acque meteoriche di dilavamento degli inerti stoccati nell'area di deposito temporaneo per la produzione di conglomerato, mediante un fosso a cielo aperto recapitante per naturale declivio nel bacino di accumulo

**Prescrizioni**

**1. Considerato che dalla valutazione della documentazione presentata risultano non gestite ai sensi**



delle DGR 286/05 e DGR 1860/06 le acque reflue di dilavamento derivate dalle aree dell'impianto sotto elencate dal punto a) al punto e), ai fini della Validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale, l'Azienda deve:

- entro 60 giorni dal rilascio del presente atto rispondere ai punti sotto elencati dal punto f) al punto l);
- completare la progettazione per la gestione delle acque reflue meteoriche di dilavamento, ai sensi di quanto previsto delle DGR 286/05 e DGR 1860/06;
- contestualmente presentare il cronoprogramma degli interventi (adeguamento delle reti e posizionamento dei manufatti ecc);
- **entro i 120 giorni successivi, realizzare, completare ed attivare le opere di adeguamento prescritte**
- **contestualmente documentare con relazione descrittiva la gestione transitoria effettuata fino alla completa realizzazione ed attivazione delle opere prescritte.**

**Elenco delle aree esterne oggetto delle opere di adeguamento ed elenco dei punti oggetto di chiarimenti e risposta a cura del Titolare dell'attività**

- a) dall'area di deposito dei rifiuti e lavorati degli stessi;
- b) dall'area di deposito delle materie prime per la produzione di conglomerato bituminoso;
- c) le aree di accesso per le suddette attività e l'area di accesso presente a sud dello stabilimento non indicata nelle planimetrie
- d) le aree indicate come zone di deposito temporaneo del materiale inerte distribuite nelle zone del comparto soggetto al P.P e in aree al di fuori dello stesso;
- e) in particolare per l'area identificata come Deposito temporaneo di materiale inerte, posta a lato della strada di accesso alla palazzina uffici, si evidenzia la presenza di un fosso di raccolta dei reflui che si colletta alla rete meteorica bianca delle acque del comparto. Risulta inoltre presente una griglia che nella Tavola 1 Stato di fatto del 01/06/18 risultava collettata alla rete bianca del comparto;
- f) è mancante una planimetria completa di tutta la rete fognaria in essere e di progetto: la Tavola 1 del 07/01/2019 non recepisce le nuove reti fognaria come documentate nelle Tavole Parziali denominate 1a e 1b del 04/06/2019 e 2 e 3 del 07/01/2019 con aggiornamento del 06/06/2019; inoltre non risultano indicate le reti fognarie relative all'area di produzione di calcestruzzo, ceduta alla Betoncave, che utilizza i medesimi recapiti (vasca di accumulo e/o Torrente Idice);
- g) quale recapito di tutte le acque reflue di dilavamento (materie prime e rifiuti) e delle acque di seconda pioggia, attraverso il fosso perimetrale posto a nord, viene indicata (nell'ultima documentazione) la sola vasca di accumulo, in quanto viene ipotizzata la chiusura della rete fognaria di collegamento diretto tra il fosso e il Torrente Idice, attraverso la chiusura della

saracinesca presente. Si rileva che non risulta dimostrata l'impermeabilità della vasca di accumulo e che la chiusura di uno scarico non utilizzato ne prevede la totale eliminazione dello stesso (cementazione ecc). Rimane inoltre da chiarire la titolarità della rete fognaria che si collettamento al Torrente Idice.

- h) non risultano ancora forniti i dati relativi al dimensionamento e all'utilizzo dei tre manufatti posti nell'area rifiuti in adiacenza alla zona di produzione del calcestruzzo e all'area deposito materiale lavorato (conglomerato bituminoso); si rileva che i reflui meteorici dell'area non risultano convogliati in tali manufatti in quanto non sono presenti idonee caditoie/griglie/pozzetti ecc di collettamento; ove gli stessi venissero utilizzati ai sensi delle DGR 286/05 e 1860/06 ne dovrà essere prevista la copertura al fine di eliminare gli ulteriori apporti di acque meteoriche agli impianti;
- i) la pompa di sollevamento posta nella vasca di accumulo risulta posizionata per il recupero delle acque nel ciclo produttivo ovvero per la bagnatura dei cumuli e strade, non è chiaro se nell'area in oggetto o in altre aree indicate come cave; non risulta inoltre presente un sistema per la bagnatura a spruzzo, ne dati sulla qualità di tali acque. Dovrà inoltre essere fornito un bilancio idrico;
- j) dovranno essere posizionati idonee contatori nel/nei pozzi presenti al fine di quantificare i prelievi effettuati.
- k) dovranno essere identificate le aree indicate di manutenzione dei messi e la gestione degli eventuali scarichi e/o rifiuti;
- l) la scheda di richiesta AUA per la parte acque non risulta correttamente compilata in tutte le sue parti.

2. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
5. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali,

regionali e comunali.

-----

Pratica Sinadoc 27276/2019

Documento redatto in data 11/05/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ELMI SRL (ex AGES)**  
**Comune di Castenaso (BO), via Romitino n. 9**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico (denominato A1) in pubblica fognatura di Via Romitino-Via Botta di acque reflue industriali costituito dall'unione di acque reflue di prima pioggia provenienti dagli impianti di trattamento di prima pioggia a servizio dell'Area di Distribuzione carburanti e dell'Area di produzione del conglomerato bituminoso, con le acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati interni al perimetro aziendale

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico (denominato A2) nel fosso perimetrale posto a nord dell'area aziendale con recapito nel bacino di accumulo e/o nel Torrente Idice di acque reflue di seconda pioggia provenienti dall'impianto di trattamento di prima pioggia a servizio dell'Area di Distribuzione carburanti.(competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto)
- Scarico (denominato A2.2) nel fosso perimetrale posto a nord dell'area aziendale con recapito nel bacino di accumulo e/o nel Torrente Idice di acque reflue di seconda pioggia provenienti dall'impianto di trattamento di prima pioggia a servizio dell'Area di produzione del conglomerato bituminoso.(competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto)
- Scarico (denominato A3) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Scarico (denominato A5) di acque meteoriche di dilavamento degli inerti stoccati nell'area di deposito temporaneo per la produzione di conglomerato, mediante un fosso a cielo aperto recapitante per naturale declivio nel bacino di accumulo

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere Gestore del Servizio

Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 30956 del 02/04/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 6013 del 22/04/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 23/04/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 27276/2019

Documento redatto in data 11/05/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**CITTA' DI CASTENASO**  
*Città Metropolitana di Bologna*

**AREA TECNICA**  
***U.O. Servizi Ambientali***

---

Spett.le  
**SUAP**  
**UNIONE TERRE DI PIANURA**  
Via San Donato 199  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

Spett.le  
**ARPAE - SAC**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
pec: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Trasmissione Parere AUA: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta ELM I S.R.L. riferimento SUAP 2595/2018 - Matrice acqua/rumore

#### VISTI

La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale con Capofila del Suap Terre di Pianura ns.prot. 2234/2018 del 05/02/2018;

Viste le integrazioni di cui al ns. prot. 9352 del 26/04/2018 con cui viene presentata valutazione di impatto acustico per la matrice rumore di cui all'impianto oggetto di richiesta di AUA

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente e ricevuta con ns. pg. 13298 del 23/08/19 relativa alla matrice acque

Vista la comunicazione di subentro della ditta ELM I srl, ricevuta con pg. 20546 del 28/11/19

Vista il parere del gestore del servizio, ricevuto con ns. pg. 5184 del 02/04/2020

#### CONSIDERATO

Che la relazione presentata per la matrice Rumore, ancorché completa ed esaustiva, è relativa a precedente ragione sociale e non risulta del tutto aggiornata alle modifiche intervenute nel corso dell'iter procedimentale.

Tutto ciò premesso, con la presente si

## RILASCIA

**Nulla Osta** di competenza per l'attività, relativamente alla compatibilità tecnico urbanistica ed alla matrice scarichi, confermando le prescrizioni impartite dall'Ente gestore del Servizio Idrico integrato;

**Parere favorevole** per la componente rumore, condizionato alla presentazione di valutazione di impatto acustico aggiornato allo stato di fatto, entro 6 mesi dall'emissione dell'atto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

*IL RESPONSABILE AREA TECNICA*  
*Ing. Fabrizio Ruscelloni*  
*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21*  
*del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 02 aprile 2020  
Prot. n. 30956

Spett.li  
**TERRE di PIANURA**  
**UNIONE dei COMUNI**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO  
PEC: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>11/06/2019</b>	Num. prot.: <b>0057723</b>
	Data prot.: <b>09/08/2019</b>	Num. prot.: <b>0078132</b>
	Data prot.: <b>23/08/2019</b>	Num. prot.: <b>0081392</b>
	Data prot.: <b>23/08/2019</b>	Num. prot.: <b>0081393</b>
	Data prot.: <b>29/11/2019</b>	Num. prot.: <b>0112597</b>

PA&S 83/2019  
PA&S 137/2019

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**  
**Ditta richiedente "Elmi srl"- Impianto per la produzione e vendita di conglomerati bituminosi – discarica autorizzata per rifiuti non pericolosi da demolizioni di cantieri sito in Via Romitino n. 9 - Comune di Castenaso (BO).**  
*Terre di Pianura - Unione dei Comuni*  
**Riferimento SUAP 2595/2018**  
*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue presentata dal Signora Marisa Natalizi codice fiscale NTLMRS40L63H294H in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**ELMI srl**" codice fiscale / p. IVA 00331300400 con sede legale in Urbana (PU) località Ca' Madonna s.n.c., inerente l'impianto per la produzione e vendita di conglomerati bituminosi – discarica autorizzata per rifiuti non pericolosi da demolizioni di cantieri sito in Via Romitino n. 9 - Comune di Castenaso (BO)

Esaminata la documentazione allegata all'istanza AUA;

- ✓ con la documentazione pervenuta con prot. Hera 112597 del 28/11/19 da parte del SUAP Terre di Pianura - Unione dei Comuni, di superamento del procedimento di archiviazione di AUA in oggetto e di riattivazione dello stesso, a favore della Ditta ELMI srl che "*gestisce il proprio ramo d'azienda, acquisito da AGES SpA in completa autonomia, indipendenza e senza alcuna commistione con BETONCAVE che ha acquisito da AGES SpA altro ramo d'azienda totalmente distinto e ben circoscritto all'interno dell'area di sedime complessiva la cui intera proprietà risulta essere di PESARESI GIUSEPPE SpA*";
- ✓ per effettuare l'attività di produzione del conglomerato bituminoso l'azienda ritira rifiuti recuperati identificato con il codice CER 170302 "miscela bituminosa diverse di quelle di cui alla voce 170301" dai propri cantieri e da aziende terze;



- ✓ il rifiuto di fresato bituminoso entrato nell'impianto viene portato con pala gommata al mulino con vaglio quindi il materiale tritato e vagliato entra direttamente nell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso da dove esce per essere caricato sull'automezzo del cliente.
- ✓ l'impianto risulta avere una potenzialità di stoccaggio pari a 6.000 mc e una capacità di recupero di 25.000 ton/anno;
- ✓ nell'area di stabilimento sono presenti:
  - un'area di produzione di conglomerati bituminosi;
  - un'area per la distribuzione carburante ad uso privato;
  - edifici adibiti a svariati utilizzi;
- ✓ nell'area di stabilimento sono presenti le seguenti tipologie di reti:
  - rete di scarico acque reflue industriali
  - rete di scarico acque reflue domestiche
  - reti di scarico acque meteoriche
- ✓ la rete delle acque reflue domestiche raccoglie, a partire dall'area a sud del sito, le acque derivanti da:
  - edificio Spogliatoio (Y);
  - edificio Mensa (X), previo trattamento in pozzetto degrassatore;
  - edificio Officina e deposito attrezzature (B);
  - Palazzina uffici (A);
 fino a confluire al pozzetto definito punto di **scarico A1**.  
 Nel medesimo pozzetto afferiscono anche i reflui convogliati con la rete di scarico delle acque industriali.
- ✓ le acque reflue domestiche prodotte nei locali tecnici dell'area di produzione del conglomerato bituminoso sono convogliate nella fognatura delle acque industriali a valle del punto di immissione delle acque derivanti dal trattamento di prima pioggia;
- ✓ nell'area di produzione di conglomerati bituminosi, costituita da una platea impermeabilizzata di circa 1000 m<sup>2</sup> è stata realizzata la raccolta delle acque meteoriche, ivi ricadenti, mediante un sistema di griglie perimetrali che convoglia le acque raccolte ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia composto da:
  - manufatto di ripartizione delle acque di seconda pioggia;
  - vasca di accumulo e sedimentazione del volume utile dichiarato di 7,44 m<sup>3</sup>;
  - vasca di disoleazione del volume utile dichiarato di 1,94 m<sup>3</sup> dotata di filtro a coalescenza;
 le acque di seconda pioggia sono convogliate nel fosso che percorre il confine nord dell'area e mediante questo sono convogliate nel corpo idrico superficiale recettore, il torrente Idice – **scarico A2**;
- ✓ le acque di prima pioggia accumulate, a seguito dell'attivazione dei sistemi di rilancio, prevista tra le 48 e le 72 ore dall'avvio dell'evento meteorologico, sono scaricate, previo passaggio in idoneo pozzetto di campionamento e controllo (**scarico A1.1**), nella condotta delle acque industriali che le convoglia al punto di **scarico A1**;
- ✓ nell'area del distributore carburanti ad uso privato, costituita da una platea impermeabilizzata di circa 500 m<sup>2</sup> è stata realizzata la raccolta delle acque meteoriche, ivi ricadenti, mediante un sistema di griglie perimetrali che convoglia le acque raccolte ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia composto da:
  - manufatto di ripartizione delle acque di seconda pioggia;
  - vasca di accumulo e sedimentazione del volume utile dichiarato di 4.11 m<sup>3</sup>;
  - vasca di disoleazione del volume utile dichiarato di 1,84 m<sup>3</sup> dotata di filtro a coalescenza;

le acque di seconda pioggia sono inviate mediante condotta nel fosso in precedenza identificato, sito a nord dell'area di stabilimento e mediante questo sono convogliate nel corpo idrico superficiale recettore, il torrente Idice – **scarico A2**;

- ✓ le acque di prima pioggia accumulate, a seguito dell'attivazione dei sistemi di rilancio, prevista tra le 48 e le 72 ore dall'avvio dell'evento meteorologico, sono scaricate, previo passaggio in idoneo pozzetto di campionamento e controllo (**scarico A1.2**), nella condotta delle acque industriali che le convoglia al punto di **scarico A1**;
- i reflui della condotta industriale e quelli della condotta dei reflui domestici si miscelano a valle del punto di **scarico A1**, per essere convogliate, sempre mediante condotta privata, al punto di consegna nella pubblica fognatura di via Romitino – via Bottau afferente all'impianto di depurazione di Castenaso – Capoluogo.
- ✓ Si evidenzia come il presente parere sia riferito alle sole operazioni ed ai relativi trattamenti descritti in precedenza, ogni altro refluo originato nell'area di stabilimento dovrà, in attesa di essere autorizzato allo scarico in pubblica fognatura, essere gestito come rifiuto.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura (scarico A1) la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (bagni, servizi igienici, locale mensa e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato:**
  - **acque di prima pioggia, derivanti dal trattamento delle acque di dilavamento dell'area di produzione conglomerato bituminoso scarico A1.1, che assumono la connotazione di acque reflue industriali e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
  - **acque di prima pioggia, derivanti dal trattamento delle acque di dilavamento dell'area distributore carburante scarico A1.2, che assumono la connotazione di acque reflue industriali e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
  - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ;**

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i rifiuti liquidi originati dall'attività svolta nell'insediamento e i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
 

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- ⊗ È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo industriale in uscita dall'impianto di trattamento e prima della miscelazione con altre frazioni liquide;
- ⊗ La ditta dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia; valvola a saracinesca, etc), che consenta di bloccare eventuali sversamenti accidentali consentendo di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti.

- ⊗ E' richiesta la produzione di idonea cartografia delle reti fognarie dell'area di stabilimento, redatta da tecnico abilitato ed in scala non inferiore a 1:200 di tutta l'area con particolare riferimento alla versione di progetto finale.

La documentazione fotografica comprovante l'effettiva esecuzione delle attività prescritte e la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 luglio 2020, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. GianNicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto di proprietà sito (EX AGES spa) ora ELMI srl**  
**situata in via Romitino 9 nel Comune di Castenaso – ai sensi del D.Lgs.**  
**59/2013**

**ALLEGATO C**  
**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.**  
**152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il**  
**recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>, in sede di istanza di A.U.A.

**ELMI srl** - (C.F. e P.I. 00331300400 ) - Sede legale e impianto in via Romitino 9 nel Comune di Castenaso - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 3**.

## **1. Attestazione**

Si attesta l'iscrizione della società **ELMI srl** con sede legale e impianto sito in via Romitino 9 nel Comune di Castenaso, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n° 2817/2018 del 05.02.2018**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

## **2. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:**

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>6</sup>:

Tabella A			t/a
OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI	55.000
TIPOLOGIA	<b>7.1.3a</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER:101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	

### 3. Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302<sup>2</sup> ai sensi del D.M. 69/2018

- a) La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a 55.000 t/a, stoccaggio istantaneo 6000 m<sup>3</sup>.
- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

### 4. Capacità ricettiva totale dell'impianto

La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto rimane invariata rispetto a quanto autorizzato cioè **pari a 55.000 tonn/anno che rappresenta la somma della tipologia iscritta 7.1 e del conglomerato bituminoso CER 170302.**

### 5. Operazione di recupero R5

- a) Fermo restando quanto disposto dal D.M. 69/2018 sui rifiuti di conglomerato bituminoso, le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

<sup>6</sup> le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

<sup>2</sup> Ex tipologia 7.6

- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

## **6. Condizione generale**

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta al D.M. 05/02/1998.

## **7. Avvertenze**

- a) Sulla base della localizzazione dell'impianto e di quanto disposto dagli strumenti urbanistici, come descritto al precedente punto 2, si avverte che eventuali potenziamenti della capacità ricettiva o ampliamenti areali relativi all'attività di recupero di rifiuti non potranno essere ammessi.
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
  - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
  - partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>;

## **8. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli**

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, allegata alla domanda di AUA PGBO 91336/2019 del 11/06/2019 e successive integrazioni.

Le planimetria di riferimento sono quelle allegate alle integrazioni presentate Tav.1a del 04/06/2019 e Tav. 3 gestione conglomerato bituminoso aggiornata al 06/06/2019 entrambe a firma Geom. Moschini Michela

## **9. Motivazione**

La società Ages Spa ha presentato in data del 05/02/2018 prot. n. 2595, domanda di A.U.A. tramite il S.U.A.P Terre di Pianura, pervenuta in data 05.02.2018 agli atti di ARPAE - AACM di Bologna al PGBO2817/2018 del 05.02.2018 e successive integrazioni.

L'istanza è stata presentata in quanto il precedente atto di iscrizione al registro dei recuperatori di rifiuti della provincia d Bologna era in scadenza in data 25/04/2018.

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

<sup>9</sup>Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998



Dopo la trasmissione di una serie di integrazioni con relative sospensione dei termini procedurali come da descrizione nella determina di AUA, in data 19/09/2019, subentra al procedimento la società Elmi srl, per effetto del contratto di affitto di azienda con proposta di acquisto sottoposti a condizione sospensiva redatto dal Notaio Dott. Andrea Aquilina registrato a Rimini Agenzia delle Entrate il 05/09/2019, n.8835, Serie 1/T.

## 10. Descrizione dell'attività

Il complesso produttivo gestito dalla ex AGES per quanto riguarda la gestione dei rifiuti non pericolosi è operativo dal 21/05/1998 PG52512/1998, come da nota presente agli atti della ex Provincia di Bologna, la società in sede di presentazione dell'istanza ed ulteriore documentazione integrativa ha comunicato di continuare a svolgere sia la lavorazione dei materiali ghiaiosi (frantumazione e selezione) che la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, oltre alla produzione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi. I quantitativi legati alla gestione dei rifiuti restano invariati rispetto a quelli attualmente gestiti

A seguito dell'affitto del ramo di azienda il complesso industriale è stato suddiviso in due siti produttivi uno in gestione alla nuova società Elmi Srl, altro impianto di proprietà di Betoncave dedicato alla produzione calcestruzzi per l'edilizia.

All'interno del sito produttivo come già detto in precedenza vi sono varie attività la parte relativa alla gestione dei rifiuti avviene in una ampia area posta a Nord-Est come evidenziato nella tavola 1A del 04/06/2019.

Riguardo la compatibilità del sito alla pianificazione territoriale PTCP e pianificazione comunale, è stato richiesto il parere alla Città metropolitana di Bologna e Comune di Castenaso.

La Città metropolitana di Bologna con nota acquisita agli atti PGBO/2018/13595 del 11/06/2018, è stato espresso parere condizionato ad un programma di rilocalizzazione del sito di concerto con il Comune.

Il Comune di Castenaso ha espresso parere favorevole prot n° 0010061 15/06/2018<sup>3</sup>, con le relative motivazione che si riportano:

*- la ditta Ages SpA è collocata in ambito urbanistico ASP1.2 del RUE vigente "ambito appositamente destinato ad impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava e materiali per la costruzione (conglomerato cementizio bituminoso ecc) al deposito e al recupero del materiale di rifiuti ceramici ed inerti di cui al punto 7 del DM 05/02/1998, nonché alla commercializzazione dei predetti materiali, al consolidamento ed alla realizzazione di nuovi fabbricati per deposito di*

<sup>3</sup> Acquisita agli PGBO2018/14138

*materiali e mezzi di lavorazione, materiali da costruzione in genere e per il ricovero, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto e dei macchinari connessi all'attività produttiva, locali per uffici, laboratori, alloggio per custode e strutture di servizio correlate. E' inoltre ammessa la realizzazione di mensa aziendale"*

*- nel RUE adottato con Delibera di C.C. n. 42 del 28/09/2017, l'area è collocata in ambito ASP5\*\*\* "ambito specializzato in corso di attuazione sulla base di PUA approvato con Delibera C.C. 23 del 15/04/2009 e relativa Convenzione sottoscritta in data 12/01/2010";*

*- l'area è collocata in fascia di tutela fluviale come normata dall'art. 14.4 del PTCP che al punto 2. (P) definisce "ammissibili, nei limiti previsti dal PPGR, attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purché effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con natura non transitoria".*

*Vista la documentazione presentata dalla ditta, nello specifico quella di cui al prot. 9316 del 05/06/2018, a firma del consulente tecnico Adani Silvia, nella quale si evince che l'attività di trattamento dei materiali ghiaiosi è tutt'ora in essere, anche se rilocalizzata rispetto al precedente layout aziendale, con la presente, la scrivente Unità Operativa ritiene di esprimere parere di conformità urbanistica FAVOREVOLE per il sito in questione e per l'attività svolta dalla ditta AGES SpA.*

SINADOC 27276/2019

Documento redatto in data 15/05/2020

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ELMI Srl**  
**Comune di Castenaso, via del Romitino n°9**

**ALLEGATO D**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerato bituminoso svolta dalla società ELMI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castenaso, via del Romitino n°9, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ELMI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE – SILOS FILLER - MESCOLATORE**

Portata massima .....	62000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50 m
Durata massima .....	6 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
IPA .....	0.1 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto è dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2  
PROVENIENZA: CALDAIA OLEOTERMICA 0.7 MW

Portata massima .....	2300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7.40 m
Durata massima .....	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei valori limiti di concentrazione prescritti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

---

EMISSIONI E3 – E4  
PROVENIENZA: SFIATI SILOS BITUME  
EMISSIONI E5 – E6  
PROVENIENZA: SFIATI SILOS BITUME MODIFICATO  
EMISSIONE E7  
PROVENIENZA: SFIATO SILOS EMULSIONE BITUMINOSA

Non sono fissati limiti di sostanza inquinante in emissione.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo descritto in allegato 3 del D.M. 25 agosto 2000 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario); ISO 11338-1, 2:2003; campionamento UNI EN 1948-1+ISTISAN 97/35 per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
4. Per il contenimento e la mitigazione delle emissioni diffuse di polveri debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti deve avvenire, possibilmente in modo automatico, minimizzando l'altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato - il materiale movimentato, se particolarmente polveroso, deve essere bagnato;
  - le piste di transito dei mezzi dovranno essere mantenute costantemente pulite e bagnate durante le operazioni di carico/scarico, movimentazione materie prime e prodotti;
  - i mezzi che trasportano materiali in ingresso ed in uscita debbono essere obbligatoriamente coperti;
  - il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna deve avvenire a bassa velocità
  - per le fasi di carico del conglomerato bituminoso sui camion, dovranno essere adottate tutte le misure possibili per il contenimento dei vapori e fumi di bitume, riducendo al minimo l'altezza di caduta del conglomerato e provvedere immediatamente alla copertura del camion a fine carico prima dell'uscita dalla stabilimento.
  - deve essere effettuato il lavaggio delle ruote degli automezzi prima dell'uscita dallo stabilimento. I reflui dovranno essere gestiti ai sensi del DLgs 152/06 e smi.
5. Dato atto del documento "Relazione tecnica delle emissioni odorigene emesse dalle sorgenti dell'impianto Elmi Srl" trasmesso ed agli atti di ARPAE con PG n° 183511/2019, entro 15 giorni dal rilascio della presente AUA il gestore di impianto dovrà inviare ad ARPAE, il risultato della valutazione di impatto odorigeno espressi come valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile calcolati su base annuale (moltiplicati per il coefficiente peak.to-mean pari a 2,3) al fine di dimostrare il rispetto dei valori di accettabilità previsti dalla Linea Guida 35/DT dell'Emilia Romagna ossia:
  - per ricettori posti in aree residenziali:
    - 1 ouE/m<sup>3</sup> a distanze > 500 metri dalla sorgente di odore
    - 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 e 200 metri dalla sorgente di odore
    - 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze < 200 metri dalla sorgente di odore
  - per ricettori posti in aree non residenziali:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze > 500 metri dalla sorgente di odore
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 e 200 metri dalla sorgente di odore
- 4 ouE/m<sup>3</sup> a distanze < 200 metri dalla sorgente di odore

Qualora, alla luce dei risultati del monitoraggio, i suindicati valori di accettabilità ai ricettori venissero superati, il gestore di impianto dovrà effettuare un approfondimento in merito alle possibili sezioni dell'impianto che causano le maggiori emissioni odorogene, valutando l'eventuale mancato confinamento di emissioni diffuse e definendo le eventuali migliorie da apportare all'impianto ed alla gestione dello stesso al fine di ridurre l'impatto ricettori maggiormente esposti.

6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

7. La società ELMI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ELMI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE

Pratica Sinadoc 27276/2019

Documento redatto in data 28/05/2020



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto di proprietà sito (EX AGES spa) ora ELMI srl situata in via Romitino 9 nel  
Comune di Castenaso – ai sensi del D.Lgs. 59/2013**

### **ALLEGATO E**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

#### **Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società/ditta (AGES SpA) ora ELMI Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti acustici della Classe IV, del territorio del Comune di Castenaso.
- Visto il parere acustico del Comune di Castenaso con nota Prot. n.6013 del 22/04/2020 (agli atti di ARPAE PG/2020/59665 23/4/2020, con prescrizioni, “*alla presentazione di valutazione di impatto acustico aggiornato allo stato di fatto, entro 6 mesi dall’emissione dell’atto.*”

#### **Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castenaso con nota Prot.n. 6013 del 22/04/2020, che si richiamano: “*presentazione di valutazione di impatto acustico aggiornato allo stato di fatto, entro 6 mesi dall’emissione dell’atto*”. Tale parere è riportato nell'allegato B, del presente provvedimento lo stesso parere costituisce parte integrante anche del presente Allegato E.
2. La società Elmi Srl, gestore dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” redatto dallo studio Ricerca&Progetto Galassi, Mingozzi

associati Bologna, e firmato digitalmente dal tecnico Silvia Adani agli atti di ARPAE in data 26/04/2018 PGB0 9752 e 9775.

-----  
Pratica Sinadoc 27276/2019

Documento redatto in data 21/05/2020

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**